

Causa T-111/96

ITT Promedia NV contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Ricorso d'annullamento — Rigetto di una denuncia —
Art. 86 del Trattato CE — Abuso di posizione dominante — Azione
giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali — Diritto alla tutela giurisdizionale —
Domanda di esecuzione di un accordo — Errore manifesto di valutazione —
Obbligo di esame — Errore di qualificazione — Motivazione insufficiente»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 luglio 1998 II - 2941

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Azione giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali — Criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione — Interpretazione restrittiva — Presa in considerazione del principio generale del diritto alla tutela giurisdizionale*
(Trattato CE, art. 86)
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Decisione di archiviazione — Controllo giurisdizionale*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2)

3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza*
(Trattato CE, art. 190)
4. *Concorrenza — Norme comunitarie — Applicazione — Comportamento anticoncorrenziale conforme alla legislazione nazionale — Ininfluenza*
(Trattato CE, artt. 85 e 86)
5. *Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di rivolgere ad uno Stato membro una direttiva o una decisione in materia di rispetto delle regole della concorrenza da parte delle imprese pubbliche — Esclusione*
(Trattato CE, artt. 90 e 173)
6. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Domanda di esecuzione di una clausola contrattuale*
(Trattato CE, art. 86)

1. Il fatto di poter far valere i propri diritti per via giudiziaria e il sindacato giurisdizionale che ciò implica sono espressione di un principio generale del diritto che si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è anche sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Poiché la tutela giurisdizionale costituisce un diritto fondamentale e un principio generale che garantisce il rispetto del diritto, solo in circostanze del tutto eccezionali il fatto di intentare un'azione giudiziaria può costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

Al riguardo, allorché la Commissione ha stabilito due criteri cumulativi per poter determinare i casi nei quali un'azione giudiziaria è abusiva, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, vale a dire che essa non può non essere ragionevolmente considerata diretta a far valere i diritti dell'impresa

considerata, e pertanto è meramente defattoria, e che è concepita nell'ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza, detti due criteri devono essere interpretati e applicati restrittivamente, in modo tale da non rendere impossibile l'applicazione del principio generale della tutela giurisdizionale. Riguardo all'applicazione del primo criterio, la situazione che deve essere presa in considerazione è quella esistente nel momento in cui è intrapresa l'azione. Inoltre, non si tratta di stabilire se i diritti che l'impresa interessata faceva valere al momento in cui ha promosso l'azione giudiziaria esistessero effettivamente, o se quest'ultima fosse fondata, ma di stabilire se tale azione avesse lo scopo di far valere quelli che, in quel momento, l'impresa poteva ragionevolmente considerare fossero i suoi diritti.

2. Qualora la Commissione abbia emanato una decisione di archiviazione di una

denuncia presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, senza procedere ad istruttoria, il sindacato di legittimità che il Tribunale deve effettuare è diretto a verificare se la decisione impugnata non si basi su fatti materialmente inesatti, non sia viziata da alcun errore di diritto né da alcun manifesto errore di valutazione o da sviamento di potere.

3. La motivazione di un provvedimento individuale deve consentire, da un lato, al destinatario di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, onde far valere, se del caso, le sue ragioni e verificare se il provvedimento sia fondato o meno, e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato. Inoltre una decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre.

Al riguardo, la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. Infatti è sufficiente che la Commissione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione.

4. La compatibilità di una normativa nazionale con le norme del Trattato sulla concorrenza non può essere ritenuta determinante allorché si tratta di verificare l'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato ai comportamenti delle imprese che si conformano alla detta normativa. Nell'ambito di detto esame, da parte della Commissione, la valutazione preliminare di una normativa nazionale, che incida sui comportamenti delle imprese, è quindi diretta unicamente ad accertare se la detta normativa lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi da parte delle imprese interessate. In caso contrario non si applicano gli artt. 85 e 86 del Trattato.

5. L'esercizio del potere di valutazione della compatibilità dei provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito dall'art. 90, n. 3, non è accompagnato da un obbligo di intervento da parte della Commissione. Di conseguenza, le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell'art. 90, n. 3, non hanno titolo per esperire un ricorso avverso la decisione della Commissione di non far uso delle prerogative devolutesi in base a quest'ultima disposizione.

6. La nozione di sfruttamento abusivo, quale prevista nell'art. 86 del Trattato, è una nozione oggettiva, che riguarda i comportamenti dell'impresa in posizione dominante atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto

che vi opera l'impresa considerata, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.

Risulta dalla natura degli obblighi imposti dall'art. 86 del Trattato che, in circostanze specifiche, le imprese in posizione dominante possono essere private del diritto di adottare comportamenti, o di compiere atti, che non sono in sé stessi abusivi e che sarebbero persino non condannabili

se fossero adottati, o compiuti, da imprese non dominanti. Così la conclusione di un contratto o l'acquisizione di un diritto possono essere costitutive di un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato se sono compiute da un'impresa in posizione dominante.

Può essere del pari costitutiva di un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato la domanda di esecuzione di una clausola di un contratto se, in particolare, detta domanda eccede quanto le parti potevano ragionevolmente attendersi dal contratto o se le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto sono state nel frattempo modificate.